



Allegato 2

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

Lotto1) “Ferramenta”, importo a base di gara Euro 12.000,00 - CIG **ZF420B2D16**

Lotto 2) “Materiale per irrigazione”, importo a base di gara Euro 2.500,00 – CIG **Z9A20B2D57**

Lotto 3) “Indumenti protettivi/DPI”, importo a base di gara Euro 1.700,00 – CIG **ZB820B2D95**

Art. 1 – Oggetto del servizio

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di materiale vario di ferramenta per le manutenzioni del Parco medico di Pratolino articolato in Lotti così come descritti nella Scheda tecnica allegata parte integrante al presente provvedimento:

Scheda 1a) Elenco materiale per il Lotto 1 “Ferramenta”

Scheda 1b) Elenco materiale per il Lotto 2 “Materiale per irrigazione”

Scheda 1c) Elenco materiale per il Lotto 3 “Indumenti protettivi e DPI”.

Art. 2 – Tempi di consegna e durata del contratto

La fornitura del materiale dovrà avvenire entro 21 giorni dalla trasmissione dell'ordinativo.

Saranno ammesse consegne parziali, preventivamente concordate con la Stazione Appaltante purché l'intera fornitura venga completata entro e non oltre il 31/12/2017.

La Direzione si riserva la facoltà di dare esecuzione alla fornitura anche nelle more della stipula del contratto qualora lo richiedano motivate ragioni d'urgenza.

La durata del contratto è stimata in 30 giorni.

Art. 3 – Importo del contratto

L'importo del contratto che si intende stipulare sarà pari all'importo dell'offerta, oltre IVA nella misura di legge.

Il suddetto importo è comprensivo dei costi di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna del materiale e quant'altro sarà necessario alla fornitura.

L'importo è determinato con riferimento all'elenco di materiale oggetto di fornitura per ciascun Lotto funzionale, così come indicato nella Scheda tecnica (allegato 1A, 1B e 1C) allegato parte integrante al presente Capitolato. Le quantità potranno subire delle variazioni non sostanziali in aumento o riduzione, in relazione al verificarsi di imprevisti e eventi imprevedibili, comunque entro i limiti di legge e del massimale assegnato.

All'aggiudicatario sarà corrisposto il pagamento in un'unica soluzione in riferimento alla fornitura effettivamente eseguita e richiesta, come risultante da apposito documento di trasporto. La fattura andrà trasmessa nella modalità elettronica.

Il concessionario, ai sensi dell'art. 3 dalla legge 136/2010, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, i cui estremi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi devono essere comunicati alla Stazione Appaltante, e riportando, in relazione a ciascuna transazione eseguita il relativo Codice identificativo gara (CIG).

Art. 4 - Sede di consegna della fornitura

Il fornitore si impegna a garantire la consegna dei beni entro i termini indicati all'art. 2 del presente Capitolato.

La consegna dei beni dovrà avvenire a cura, spese e rischio del fornitore, all'indirizzo del Parco Mediceo di Pratolino, in via fiorentina 276 Loc. Pratolino 50036 Vaglia (FI).

Gli orari di consegna devono essere necessariamente concordati in anticipo con gli Uffici del Parco.

Art. 5 – Modalità e caratteristiche della fornitura

La fornitura di cui alla presente procedura di gara ha ad oggetto il materiale dettagliato nella Scheda tecnica (allegato 1a, 1b e 1c)) che consiste in una descrizione/specifiche e la rispettiva quantità di materiale da fornire. L'offerta deve essere riferita all'intera fornitura, non sono ammesse forniture parziali o difformi rispetto al materiale incluso nell'elenco.

I prodotti offerti devono possedere tutte le specifiche tecniche così come indicato nella Scheda tecnica (allegato 1a ,1b e 1c) a pena di esclusione.

Il Fornitore contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara.

Tutti i prodotti dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita e il trasporto. Ogni singolo prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza.

Il prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono, comunque, avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire la conformità dei prodotti alle normative o ad altre disposizioni internazionali riconosciute ed, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli utilizzatori.

In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun prodotto, i prodotti che verranno forniti dovranno rispettare:

- la disciplina del D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
- la disciplina del D.lgs. 3 febbraio 1997 n.52 di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

- la disciplina del D.lgs. 14 marzo 2003, n.65 di attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione della Stazione appaltante la garanzia e l'assistenza che sono fornite dal produttore o da terzi a ciò deputati sul prodotto.

Art. 6 - Prestazioni incluse nella fornitura e obblighi dell'appaltatore

Sono a carico del fornitore le spese di trasporto, imballaggio, carico, scarico del materiale. Saranno a carico dell'aggiudicatario le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto o alla non correttezza, rispetto all'ordine, del servizio effettuato.

Nel rimettere la propria offerta il fornitore accetta di farsi carico di tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura dei beni, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni legislative incluse quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati all'ente o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti della Città Metropolitana di Firenze e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – consultabili all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazionetrasparente-> 2- nelle sezioni "Personale" e "Disposizioni Generali". La violazione da parte del contraente (e dei suoi collaboratori) del Codice di Comportamento costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente la violazione, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura oggetto di appalto.

L'Impresa è altresì obbligata al rispetto dell'art. 15 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i. con particolare riferimento all'informazione e alla formazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. L'Impresa dovrà quindi provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente Capitolato, determina la risoluzione del contratto.

La prestazione oggetto dell'appalto dovrà essere eseguita con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla prestazione è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Art. 7 – Obblighi nei confronti del personale

a) L'offerta economica e la gestione conseguente dell'appalto devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 50/2016;

b) L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

1. dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;

2. dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc..

c) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima.

d) L'impresa aggiudicataria, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l'obbligo assoluto:

1. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione oggetto dell'appalto;

2. della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.

e) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai commi *b) c) e d)* del presente articolo, accertata dall'Amministrazione o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione medesima comunica all'impresa e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della prestazione della fornitura.

f) Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

g) Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

h) Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma e) l'impresa non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni.

i) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Amministrazione, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.

Art. 8– Referente per la stazione appaltante

L'ufficio competente per il presente affidamento è l'ufficio Parco medico di Pratolino - Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale della Città Metropolitana di Firenze.

Art. 9 - Responsabile organizzativo e referente per la Ditta

La ditta affidataria è tenuta ad individuare e comunicare all'Amministrazione il proprio Responsabile organizzativo, a cui spetterà il coordinamento e la direzione di tutte le attività previste dal contratto. La Città Metropolitana farà riferimento ai soggetti indicati per l'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Responsabilità dell'appaltatore

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d'appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.

L'operatore economico aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura, fossero arrecati all'Amministrazione.

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio e della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

Art.11 – Brevetti e diritti d'autore

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'impresa fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

L'impresa aggiudicataria assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o contestazione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 12 – Duvri e costi sicurezza

Per l'espletamento della fornitura in oggetto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza: pertanto, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). Conseguentemente, gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) risultano pari a zero euro.

Art. 13- Stipula del contratto

Il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dall'Impresa e dall'Amministrazione.

Restano a carico dell'aggiudicatario gli oneri connessi all'assolvimento dell'imposta di bollo per il documento di accettazione ("stipulaRdO") - come imposto dall'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e ribadito in ultimo dalla Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate - da corrispondersi mediante utilizzo dibollettino F23, compilato secondo le indicazioni che saranno a suo tempo fornite dall'Amministrazione.

Art. 14 – Cause sopravvenute –sospensione

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Città Metropolitana di Firenze, la stessa potrà rinviare l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Art. 15 - Cessione del contratto

E' assolutamente vietata la cessione, totale o parziale, ad altra impresa delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dall'Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso l'Amministrazione possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21/01/1991, n. 52. La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento, autenticati da un notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla Stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- cessione parziale o totale del contratto;

- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, di cui all'art 3 della L. 136/2010, dei flussi finanziari in relazione all'appalto;
- frode nell'esecuzione della fornitura;
- inadempimento alle disposizioni dell'Amministrazione riguardo i tempi di esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- sospensione della fornitura da parte dell'operatore economico aggiudicatario senza giustificato motivo;

Art. 17 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la stazione appaltante sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 18 – Posta elettronica certificata (PEC)

Tutte le comunicazioni dell'Amministrazione all'aggiudicatario verranno inoltrate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato, in sede di partecipazione alla procedura di RdO, nel modulo di attestazione di conto corrente dedicato. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione l'eventuale cambiamento di indirizzo di PEC. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità conseguente alla mancata comunicazione di tale cambiamento.

Art. 19- Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la Città Metropolitana, in qualità di *titolare*, nomina l'aggiudicatario Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, e in particolare di quelli di cui al D.Lgs. n. 196/2003, a garanzia che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui l'aggiudicatario verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario a eseguire le operazioni affidate dal *titolare* e si considererà revocata a completamento della prestazione.

L'aggiudicatario, in quanto *Responsabile esterno*, è altresì tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/CE, al D.Lgs. n. 50/2016, alla L.R. n. 38/2007, al Regolamento per la disciplina dei contratti della Città Metropolitana di Firenze, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici.